

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 maggio 2012(*)

«Ambiente – Deposito in discarica di rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo – Costi di gestione di una discarica – Direttiva 2000/35/CE – Interessi moratori – Obblighi del giudice nazionale

Nella causa C-97/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, con decisione del 14 ottobre 2010, pervenuta presso la cancelleria il 28 febbraio 2011, nel procedimento

Amia SpA in liquidazione

contro

Provincia Regionale di Palermo,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di Sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;*
- per la Commissione europea, da A. Marghelis e A. Aresu, in qualità di agenti,*

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul punto se, alla luce della sentenza del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente (C-172/08, Racc. pag. I-1175), il giudice del rinvio debba disapplicare le disposizioni nazionali che ritiene contrarie all'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 1999/31»), nonché agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia fra la società Amia SpA, in liquidazione (in prosieguo: l'«Amia»), e la Provincia Regionale di Palermo, relativamente ad un avviso di liquidazione di un tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Contesto normativo

La normativa dell'Unione

3 L'articolo 10 della direttiva 1999/31 dispone quanto segue: «Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni

siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [(G U L 158, pag. 56)], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi».

4 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/35, le disposizioni della stessa si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

5 Come previsto dall'articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35, per «transazioni commerciali» si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.

6 L'articolo 3 della direttiva 2000/35, intitolato «Interessi in caso di ritardo di pagamento», stabilisce, segnatamente, che gli Stati membri assicurano l'esigibilità di interessi in caso di ritardo di pagamento e che gli stessi possano essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di legge e che non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

La normativa italiana

7 La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, istituisce un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

8 *Come previsto dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 549/95, presupposto dell'imposta è il deposito in discarica di rifiuti solidi.*

9 *Dall'articolo 3, comma 26 della legge n. 549/95 deriva che soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, il quale ha l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti.*

10 *L'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/95 stabilisce che il suddetto tributo è dovuto alle regioni.*

11 *L'articolo 3, comma 30, della legge n. 549/95 dispone che il gestore della discarica deve versare il tributo speciale alla regione in cui è ubicata la discarica. Tale versamento deve avere luogo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effettuate le operazioni di deposito.*

12 *L'articolo 3, comma 31, della legge n. 549/95 prevede sanzioni pecuniarie a carico del gestore della discarica per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, per l'omessa o infedele dichiarazione e per l'omesso o tardivo versamento del tributo.*

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13 *L'Amia gestisce una discarica sita a Palermo, in località Bellolampo, dove svolge le attività di smaltimento di rifiuti conferiti periodicamente dalle amministrazioni locali.*

14 *In base alla legge n. 549/95 ed alla legge regionale di esecuzione l'Amia è assoggettata al pagamento trimestrale, alla Provincia Regionale di Palermo, del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, dovendo rivalersi di tale tributo sulle amministrazioni locali che conferiscono i propri rifiuti nella discarica.*

15 *L'Amia ha provveduto unicamente ad un versamento parziale del tributo relativo al primo e al secondo trimestre 2007,*

omettendo di versare il tributo relativo al terzo e al quarto trimestre del medesimo anno. Tale situazione ha fatto sì che le autorità competenti della Provincia Regionale di Palermo le indirizzassero un avviso di liquidazione, al fine di recuperare il tributo non versato per l'importo di EUR 3 574 205,19, maggiorato degli interessi, nonché una sanzione pari al 30% dell'importo del tributo in parola.

16 Il 22 marzo 2010 l'Amia ha proposto alla Commissione tributaria provinciale di Palermo un ricorso avverso il menzionato avviso di liquidazione.

17 In base all'ordinanza di rinvio, nel caso oggetto del procedimento principale il tardivo versamento sarebbe strettamente connesso al ritardo con cui le amministrazioni conferenti i rifiuti nella discarica rimborsano al gestore della discarica stessa il tributo in causa. Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, la legge n. 549/95 istituisce un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e fissa i termini per il suo recupero nei confronti del gestore della discarica, senza tuttavia prevedere il rimborso del tributo a favore di detto gestore da parte dell'amministrazione conferente, entro un termine ragionevole, né stabilire una procedura efficace ai fini di ottenere tale rimborso. Il giudice del rinvio aggiunge che la legge n. 549/95 non prevede nemmeno la possibilità per il gestore della discarica di riaddebitare al soggetto che deposita i rifiuti la sanzione amministrativa irrogata per il ritardo nel pagamento del tributo in discussione.

18 Tutto ciò premesso, la Commissione tributaria di Palermo ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[Se], alla luce della sentenza [Pontina Ambiente, cit.], possa procedersi alla non applicabilità dell'articolo 3, commi 26 e 31,

della legge [n. 549/95], per contrasto con l'articolo 10 della direttiva 1999/31, nonché alla non applicabilità dell'articolo 3, commi 26 e 31, della legge [n. 549/95], per contrasto con gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/35/CE».

Sulla questione pregiudiziale

19 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio, sostanzialmente, chiede, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale e alla luce della citata sentenza Pontina Ambiente, occorra disapplicare disposizioni nazionali del genere di quelle controverse, dal momento che le condizioni espresse nella summenzionata sentenza affinché dette disposizioni nazionali possano essere considerate conformi all'articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35 non sono soddisfatte.

Sulla ricevibilità

20 Il governo italiano contesta la ricevibilità della questione pregiudiziale. Da un lato, essa non sarebbe rilevante per la soluzione della controversia principale in quanto il giudice del rinvio sarebbe sfornito di giurisdizione in ordine alla cognizione dell'azione di rivalsa dell'ente gestore della discarica nei confronti dei soggetti che hanno usufruito delle attività di smaltimento rifiuti. Detto governo fa presente che, in base alla legislazione italiana, la competenza a conoscere di una simile azione spetta ai giudici amministrativi. D'altro canto, la questione pregiudiziale sarebbe stata posta senza previamente verificare se le condizioni formulate nella citata sentenza Pontina Ambiente effettivamente ricorressero nel procedimento principale e, segnatamente, se nel diritto italiano non sussistessero già, in via generale, opportuni rimedi giuridici.

21 Si deve ciò nondimeno constatare che dall'ordinanza di rinvio, la quale contiene un'esposizione sufficiente sia dei fatti

della controversia, sia della normativa nazionale applicabile, emerge che la questione posta dal giudice del rinvio, cui spetta valutarne la necessità, è manifestamente attinente all'oggetto della controversia principale.

22 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile, in quanto le eventuali questioni relative alla competenza del giudice del rinvio a conoscere di un'azione di rivalsa nei confronti di un'amministrazione locale e dell'esistenza, nel diritto italiano, di strumenti giuridici che soddisfano le condizioni enunciate nella citata sentenza Pontina Ambiente, sollevate dal governo italiano, non incidono sulla ricevibilità della domanda di cui trattasi.

Nel merito

23 Nella citata sentenza Pontina Ambiente, la Corte ha dichiarato che l'articolo 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongono rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. La Corte ha altresì precisato che

spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.

24 Nella medesima sentenza la Corte ha inoltre dichiarato che gli articoli 1-3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un'amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì che, conformemente all'articolo 3 della direttiva stessa, il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabile all'amministrazione locale interessata.

25 Ad avviso del giudice del rinvio le disposizioni della legge n. 549/95 appaiono, stante la loro configurazione e concreta applicazione, incompatibili con l'articolo 10 della direttiva 1999/31 nonché con gli articoli 1-3 della direttiva 2000/35.

26 Dal canto suo, il governo italiano sostiene che la normativa italiana contiene rimedi giuridici tali da permettere di ottenere, in un termine ragionevole, il rimborso, da parte delle amministrazioni locali utilizzatrici, dei costi complessivamente sostenuti dal gestore della discarica. In particolare, esso sottolinea che quest'ultimo dispone di un'azione di rivalsa dinanzi al giudice amministrativo, competente in via esclusiva a conoscerne.

27 In proposito occorre, anzitutto, rilevare che la questione se una disposizione nazionale che sia contraria al diritto dell'Unione debba essere disapplicata si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

28 *Risulta da una giurisprudenza costante che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza Dominguez, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).*

29 *Il principio di interpretazione conforme esige inoltre che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima (v. sentenza Dominguez, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).*

30 *Conseguentemente, prima di disapplicare talune disposizioni nazionali in una controversia come quella principale, è compito del giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione non soltanto tali disposizioni, bensì anche il diritto interno nel suo complesso, e utilizzando i metodi interpretativi da quest'ultimo riconosciuti, se non gli è possibile giungere ad un'interpretazione del menzionato diritto nazionale che risulti conforme al dettato e alla finalità della direttiva in parola.*

31 *Ne discende che, nella fattispecie, in primis spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un'eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge n. 549/95, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso,*

tanto sotto il profilo materiale come sotto quello procedurale, se non gli sia in nessun caso possibile giungere ad un'interpretazione del suo diritto nazionale conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31 e 2000/35.

32 Qualora una simile interpretazione non sia possibile, occorre verificare se l'articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1-3 della direttiva 2000/35 producano direttamente i loro effetti e, eventualmente, se l'Amia possa avvalersene nei confronti della Provincia Regionale di Palermo.

33 A questo proposito, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti dell'ordinamento possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l'abbia recepita in modo scorretto (sentenza Dominguez, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

34 Nella fattispecie l'articolo 10 della direttiva 1999/31 soddisfa detti criteri, dal momento che stabilisce, in termini inequivocabili, un preciso obbligo di risultato a carico degli Stati membri e non impone alcuna condizione quanto all'applicazione della previsione disposta. Tale disposizione esige, infatti, l'adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all'impianto e alla gestione delle discariche (sentenza Pontina Ambiente, cit., punto 35).

35 Sebbene l'articolo 10 della direttiva 1999/31 non imponga agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche, tale circostanza tuttavia

non incide sul carattere preciso e categorico dell'obbligo previsto da tale articolo.

36 Quanto agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, gli Stati membri devono assicurare l'esigibilità di interessi in caso di ritardo di pagamento e che questi possono essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di legge e che non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che tale ritardo non sia imputabile al debitore.

37 Tale obbligo gravante sugli Stati membri è categorico e sufficientemente preciso per poter produrre direttamente i suoi effetti. Le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un'amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2000/35, conseguendone che il gestore può esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabili all'amministrazione locale interessata (v., in tal senso, sentenza Pontina Ambiente, cit., punto 48).

38 Poiché l'articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1-3 della direttiva 2000/35 soddisfano le condizioni necessarie per produrre direttamente i loro effetti, tali disposizioni s'impongono a tutte le autorità degli Stati membri, ossia non soltanto ai giudici nazionali, bensì anche a tutti gli organi amministrativi, comprese le autorità decentrate, e tali autorità sono tenute a darne applicazione (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, Racc. pag. 1839, punti 30-33, nonché del 14 ottobre 2010, Fuß, C-243/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

39 Un'autorità come la Provincia Regionale di Palermo rientra quindi nel novero dei soggetti ai quali si possono opporre le

norme di una direttiva idonee a produrre direttamente i loro effetti.

40 Da ciò discende che, nella controversia principale, l'articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1-3 della direttiva 2000/35 possono essere fatti valere dall'Amia dinanzi al giudice del rinvio nei confronti della Provincia Regionale di Palermo.

41 Di conseguenza spetta al giudice del rinvio, allorché un'interpretazione conforme del diritto nazionale non è possibile, disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all'articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35.

42 Si deve pertanto rispondere alla questione posta che, in circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:

– in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un'eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge n. 549/95, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un'interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31 e 2000/35,

– allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all'articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35.

Sulle spese

43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute

da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:

– *in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un'eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un'interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;*

– *allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all'articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35».*

CORTE DI GIUSTIZIA 24.5.2012: TRIBUTI ECO-AMBIENTALI TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO COMUNITARIO

1. NORMATIVA NAZIONALE – 2. NORMATIVA
COMUNITARIA – 3. IL CASO SOTTOPOSTO AL
VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – 4. LA
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL
24.5.2012 – 5. INTERPRETAZIONE CONFORME O
DISAPPLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNO.

1. *NORMATIVA NAZIONALE*. La legge 28 dicembre 1995 n. 549 – in tema di deposito in discarica dei rifiuti solidi – ha istituito, con decorrenza 1.1.1996, un tributo al dichiarato fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.

In particolare, la richiamata legge ha previsto un tributo speciale sul deposito dei rifiuti solidi che onera il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo di anticipare il pagamento dello stesso (commisurato al quantitativo dei rifiuti complessivamente depositati da terzi), con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno effettuato il conferimento in discarica.

Il presupposto dell'imposta è, quindi, il deposito in discarica dei rifiuti solidi e soggetto passivo è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo il quale ha l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento¹.

¹ Per comodità di lettura si riporta, di seguito, il testo dell'art. 3 della L. 549/1995 e, segnatamente, i commi che in questa sede interessano: “[...] 24. *Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.*”

25. *Presupposto dell'imposta e' il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.*

26. *Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.*

27. *Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con prioritá per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.*

28. *La base imponibile e' costituita dalla quantita' dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.*

29. *L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

30. Il tributo e' versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio 1996.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto

Il tributo è dovuto alla Regione² in cui è ubicata la discarica (ed una quota pari al 10% dell'imposta spetta alle Province) ed il versamento dello stesso deve essere effettuato dal gestore della

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanza di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione”.

² Ancorché la Regione ne sia la beneficiaria, il tributo è da intendersi, tuttavia, di competenza statale; la Corte Costituzionale ha, infatti, perentoriamente statuito che: «Si tratta dunque di un tributo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale Ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta» (Corte Costituzionale, sentenza n. 397 di data 25.10.2005). In termini assolutamente analoghi si veda anche Corte Costituzionale, sentenza n. 413 di data 14.12.2006.

discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effettuate le operazioni di deposito.

Si badi bene. La legge 28 dicembre 1995 n. 549 individua – come appena evidenziato – il termine entro il quale il gestore della discarica deve procedere al versamento del tributo, ma nulla dice in merito al (distinto) termine entro il quale i soggetti che conferiscono i rifiuti devono versare, *pro quota*, al gestore l'importo dell'imposta da quest'ultimo anticipata.

Ed è proprio questo il *casus belli* portato all'attenzione della Corte di Giustizia nella sentenza in questa sede annotata.

2. *NORMATIVA COMUNITARIA*. Sempre al fine di ricostruire il quadro normativo che ha indotto il Giudice nazionale a sollevare la questione pregiudiziale appresso esaminata, si consideri poi quanto segue.

La direttiva 1999/31/CE³ – sempre in tema di discariche di rifiuti – prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a garantire che tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto⁴.

³ Il provvedimento legislativo nazionale che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 1999/31/CE è il D. Lgs.36/2013, rubricato “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

⁴ Ai sensi dell'art. 10 della direttiva 1999/31/CE, infatti, “Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto IV), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi”.

E la direttiva 2000/35/CE⁵ – in tema di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali⁶ – stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’esigibilità di interessi moratori in caso di ritardati pagamenti nonché il diritto del creditore di esigere detti interessi salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile al debitore⁷.

⁵ La direttiva 2000/35/CE è stata abrogata – con decorrenza del 16.3.2013 – dalla direttiva 2011/7/CE.

⁶ Sull’argomento, si rinvia a M. Pieralberto, *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, Cedam, 2007.

⁷ L’art. 3, comma 1, della direttiva 2000/35/CE prevede(va), in particolare, quanto segue: “*Gli Stati membri assicurano quanto segue:*

a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima data;

c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

ii) non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;

d) il livello degli interessi di mora ("tasso legale") a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione

Ora, nella misura in cui la direttiva da ultimo richiamata si applica(va)⁸ anche ai contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, si è posto il problema di valutare la legittimità comunitaria della normativa nazionale in tema di discariche di rifiuti.

3. *IL CASO SOTTOPOSTO AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.* Il problema concerneva una fattispecie nella quale il gestore della discarica – non avendo ricevuto il pagamento del tributo dovuto dal soggetto conferente – ha, a suo volta, omesso di versare l'imposta, in tal modo vedendosi recapitare un avviso di liquidazione concernente l'imposta non versata, gli interessi ed annesse sanzioni⁹.

In particolare, nel caso che in questa sede interessa, il gestore della discarica era l'Amia (esercente una discarica sita a Palermo) ed il soggetto conferente i rifiuti era un'amministrazione locale che era

("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno 7 punti percentuali ("margine"), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;

e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito".

⁸ Vd. nota 6.

⁹ Sul punto, si veda M. Basile, C. Sciancalepore, *Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: la Corte di Giustizia si pronuncia sull'assoggettamento del gestore della discarica al tributo ed alle sanzioni pecuniarie per versamento tardivo dell'imposta anche in caso di comportamento omissivo degli enti locali*, in *Rivista dei tributi locali*, 2010, 30(5), 505-519.

rimasta inadempiente all'obbligo di versare, in favore del gestore, il tributo sui rifiuti effettivamente conferiti.

Sicché l'Amia, non avendo (ri)versato il tributo speciale (non riscosso) – in favore della Provincia di Palermo – entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare¹⁰ nel quale sono state effettuate dall'amministrazione locale le operazioni di conferimento dei rifiuti, si è vista recapitare un avviso di liquidazione avente ad oggetto l'importo dell'imposta non versata, la sanzione per l'omesso versamento e l'importo dei conseguenti interessi.

Avverso tale avviso di liquidazione l'Amia ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Provinciale di Palermo e quest'ultima ha emesso l'ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia al fine di verificare se la normativa nazionale poneva problemi di legittimità comunitaria¹¹.

Quanto precede nella misura in cui l'art. 3 della L. 549/1995 pone a carico del gestore le conseguenze dell'omesso versamento del tributo anche nell'ipotesi in cui detta omissione sia riconducibile a fatto e colpa del soggetto conferente il rifiuto.

Nel sollevare la domanda di pronuncia pregiudiziale, infine, la Commissione Tributaria Provinciale ha richiamato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 25.2.2010 a mente della quale la direttiva 1999/31/CE impone agli Stati membri di introdurre misure volte a ribaltare sull'amministrazione locale (conferente i rifiuti) tutti i costi connessi alla gestione della

¹⁰ Termine di pagamento previsto dall'art. 3, comma 30, della L. 549/1995.

¹¹ Si riporta di seguito il testo dell'ordinanza di rinvio: «*[Se], alla luce della sentenza [Pontina Ambiente, cit.], possa procedersi alla non applicabilità dell'articolo 3, commi 26 e 31, della legge [n. 549/95], per contrasto con l'articolo 10 della direttiva 1999/31, nonché alla non applicabilità dell'articolo 3, commi 26 e 31, della legge [n. 549/95], per contrasto con gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/35/CE*» (Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, ordinanza di rinvio del 14.10.2010).

discarica, ivi inclusi gli interessi e le sanzioni applicate al gestore per omesso versamento del tributo non riscosso per fatto e colpa del soggetto che conferisce i rifiuti¹².

4. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 24.5.2012. Ebbene la Corte di Giustizia – a definizione del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice nazionale – ha individuato l'esatta interpretazione della normativa comunitaria, demandando a quest'ultimo ogni (concreta) valutazione circa la legittimità comunitaria della

¹² La Corte di Giustizia, in particolare, con la sentenza 25.2.2010 (emessa a definizione della causa C-142/08, Pontina Ambiente S.r.l. contro Regione Lazio) ha sancito quanto segue: “L'art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongono rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.

2) Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un'amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all'art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all'amministrazione locale interessata”.

normativa nazionale, con conseguente obbligo di interpretazione conforme¹³ o di disapplicazione¹⁴.

Il Giudice comunitario, in particolare, ha dapprima richiamato la precedente sentenza [Pontina Ambiente, cit.], evidenziando che l'art. 10 della direttiva 1999/31/CE è astrattamente compatibile con una normativa nazionale quale quella prevista dall'art. 3 della L. 549/1995 a condizione che il diritto interno preveda misure effettive che consentono al gestore – “*effettivamente e a breve termine*” – di recuperare l'imposta non versata dall'amministrazione conferente i rifiuti e tutti gli oneri connessi all'inadempimento di quest'ultima (*id sunt*, interessi e sanzioni).

Il medesimo Giudice ha, poi, dichiarato che “*gli articoli 1 e 3 della direttiva 2000/35/CE devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un'amministrazione locale [...] ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì che, conformemente all'articolo 3 della direttiva stessa, il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabile all'amministrazione locale interessata*”.

E così la Corte di Giustizia – dopo aver constatato che l'art. 10 della direttiva 1999/31/CE e gli artt. 1 e 3 della direttiva 2000/35/CE sono sufficientemente precisi sì da dover loro riconoscere la c.d. efficacia giuridica verticale¹⁵ – ha affermato che

¹³ Si rinvia a R. Bin, *Gli effetti del diritto dell'Unione nell'ordinamento italiano e il principio di entropia*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, 2011, Napoli, 363 s.

¹⁴ Sul punto, si veda A. Gratani, *Natura Tributario del prelievo ecoambientale: vaglio costituzionale e comunitario*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2010, 3-4, 574-581.

¹⁵ In merito alla ricostruzione degli effetti diretti delle direttive si veda G. Tesauro, *Diritto dell'Unione Europea*, Cedam, 2012, 165 s. Si veda anche I. Nicotra, *Il "falso in bilancio" tra l'originale requisitoria dell'avvocato generale*

“nella controversia principale, l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 e 3 della direttiva 2000/35 possono essere fatti valere dall’Amia dinanzi al Giudice del rinvio nei confronti della Provincia di Palermo. Di conseguenza – conclude la Corte – spetta al Giudice del rinvio, allorché un’interpretazione conforme del diritto nazionale non è possibile, disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31 e agli articoli 1 e 3 della direttiva 2000/35”.

Questo, dunque, l’iter logico-giuridico che sorregge il *decisum*.

5. *INTERPRETAZIONE CONFORME O DISAPPLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNO.* Come sempre, tuttavia, la Corte di Giustizia si esprime in maniera sibillina o, meglio, la chiarezza *dictum* comunitario finisce per essere tale al momento della relativa trasposizione nel diritto interno.

La scelta, per l’interprete, tra interpretazione conforme¹⁶ o disapplicazione¹⁷ è infatti amletica e, senza alcuna presunzione di esaustività, si cercherà ora di valutare la possibile sorte dell’art. 3 della L. 549/1995.

Pare, invero, a chi scrive che la soluzione della questione risieda nella valutazione – annunciata nella sentenza Pontina Ambiente

e le pacate verità della Corte di Giustizia, in Ai confini del "favor rei". Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2005, pag. 278 ss.

¹⁶ Si rinvia, sull’argomento, a G. Tesoro, *Diritto dell’Unione Europea*, Cedam, 2012, 193 s. e A. Celotto, G. Pistorio, *Interpretazioni comunitariamente e convenzionalmente conformi*, in *Giur. it.*, 2010, 1983 s.

¹⁷ In merito alla *vexata quaestio* della disapplicazione delle norme nazionali configgenti con quelle comunitarie, si rinvia a F. Paterniti, *La riforma dell’art. 117, comma 1 Cost. e le nuove prospettive nei rapporti tra ordinamento giuridico nazionale e Unione Europea*, in *Giur. Cost.*, 3-2004, 2101 ss.

[cit.]¹⁸ – concernente l'esistenza (nell'ordinamento interno) di "misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine".

In altri termini, laddove si dovesse ritenere che le norme nazionali offrano al gestore della discarica misure effettive per ottenere, in breve termine, il rimborso dell'imposta (non versata dal soggetto conferente i rifiuti), l'art. 3 della L. 549/1995 non avrebbe ragione alcuna di essere disapplicato¹⁹, sussistendo dunque possibilità di interpretazione conforme²⁰.

Viceversa, nella diversa ipotesi in cui l'ordinamento interno non preveda tali misure o le preveda senza garanzia di effettività, la disapplicazione della richiamata norma sarebbe inevitabile²¹.

¹⁸ Pronuncia richiamata dalla Corte di Giustizia nella sentenza in questa sede annotata.

¹⁹ Sul rapporto tra disapplicazione di norme interne contrastanti con le direttive comunitarie, si rinvia a F. Paterniti, *Riflessioni sul "falso contrasto" tra le direttive comunitarie e la normativa italiana sul "falso in bilancio"*, in Ai confini del "favor rei", cit., pag. 297 ss.

²⁰ Si veda A. Tancredi, *Il ruolo dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea fra disapplicazione ed efficacia diretta*, relazione dattiloscritta all'incontro di studio organizzato dal CSM su *La Corte di giustizia e il giudice nazionale*, Roma 14-16 luglio 2010, 1 s..

²¹ Secondo l'unanime orientamento della Corte Costituzionale, infatti, «il giudice nazionale deve dare piena ed immediata attuazione alle norme comunitarie provviste di efficacia diretta e non applicare in tutto o anche solo in parte le norme interne con esse ritenute inconciliabili, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE; e, inoltre, lo stesso giudice può investire questa Corte della questione di compatibilità comunitaria nel caso di norme dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi, nell'impossibilità di una interpretazione conforme, nonché qualora la non applicazione della disposizione interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale, con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona» (Corte Costituzionale, ordinanza n. 454 di data 28.12.2006).

L'indagine si sposta allora sull'effettività della tutela giurisdizionale²² riservata al gestore della discarica in sede di ripetizione del tributo eventualmente anticipato.

E, così delineata la questione, si ritiene (secondo l'*id quod plerumque accidit*) che non ci sia alcuna *chance* di sottrarre l'art. 3 della L. 549/1995 all'inesorabile disapplicazione.

Quand'anche, infatti, esistesse la possibilità di ottenere un titolo esecutivo immediato (ed è ipotesi, questa, formulata per mero amor di ragionamento), i relativi tempi di esecuzione contro l'amministrazione locale – proprio in quanto dilatati rispetto ai normali tempi di esecuzione – non darebbero al creditore alcuna garanzia di effettività di rimborso.

Nel lasso di tempo intercorrente tra la formazione del titolo e l'inizio dell'esecuzione contro il debitore principale (*id est*, il soggetto che conferisce i rifiuti), il gestore della discarica – laddove fosse *ex lege* obbligato ad anticipare il versamento dell'imposta (così, come in effetti prescrive, l'art. 3 della L. 549/1995) – sarebbe, infatti, senz'altro, immediatamente *aggredito* dall'Amministrazione finanziaria.

E proprio tale asimmetria in termini di tempi e di effettività di garanzie impone di escludere che il diritto interno contempli – parafrasando la pronuncia della Corte di Giustizia – “*misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine*”.

Per queste ragioni, dunque, l'art. 3 della L. 549/1995 non è suscettibile di interpretazione conforme e deve essere disapplicato.

²² Sull'argomento si vedano, *ex multis*, G. Biagioni, *Norme processuali e principio di effettività: ulteriori sviluppi nella giurisprudenza comunitaria*, in *Dir. Unione eur.*, 2004, 201; R. Caranta, *Tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridiche di origine comunitaria ed incisività del sindacato del giudice nazionale*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 1999, 503 e S.M. Carbone, *Principio di effettività e diritto comunitario*, Ed. scientifica, 2009.